



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA

ORDINANZA N ° 17/2013

Il Capitano di Vascello (CP) Raffaele MACAUDA, Capo del Compartimento Marittimo di AUGUSTA;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot. M_TRA-PORTI n. 2349 del 26/02/2013, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 2349 del 26/02/2013, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2013–2015;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Barcaioi di AUGUSTA sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n. 21/10 dell'1 giugno 2010 di approvazione del Regolamento per il servizio di battellaggio nel porto di AUGUSTA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Barcaioi di AUGUSTA di cui alla Ordinanza n. 06/11 del 21 gennaio 2011, devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/03/2013 per le prestazioni rese dal Gruppo Barcaioi di AUGUSTA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di battellaggio nell'ambito del porto di AUGUSTA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei connessi obblighi di servizio pubblico:

	Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
Zona Operativa	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
PORTO COMMERCIALE	42,50	42,50
PRIMA ZONA E SECONDA ZONA	92,00	92,00
FUORI DIGA	170,00	170,00
Per il trasbordo delle persone strettamente funzionale alle operazioni di bunkeraggio effettuate nel porto da navi che vi facciano scalo tecnico esclusivamente a tal fine a viaggio e senza ulteriori maggiorazioni per notturno e festivo	74,00	74,00
Trasporto delle merci		
qualunque sia il numero di colli non eccedenti singolarmente la tonnellata, la tariffa di servizio va integrata, per ogni tonnellata o frazione con:	141,00	141,00
la tariffa di cui sopra va ulteriormente integrata per ogni tonnellata o frazione per ciascun collo superiore alla tonnellata con:	289,00	289,00
per i servizi resi per conto delle Autorità Pubbliche, Capitaneria, Commissariato P.S., Guardia di Finanza e Navi Militari italiane sarà applicato uno sconto del 30% sulla tariffa di servizio.		

Art. 1-bis

Alle navi che all'arrivo in porto chiedono preventivamente al Gruppo Barcaoli, nel rispetto delle disposizioni a riguardo impartite dalla MLC 2006, il servizio di trasporto da nave a terra e viceversa dell'equipaggio libero dai turni di guardia pagando la relativa prestazione anche in caso di mancato impiego delle barche da parte dell'equipaggio, si applicano le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei connessi obblighi di servizio pubblico:

	Fino al 30/06/2014	Dal 01/07/2014
Zona Operativa	Tariffa massima di servizio €	Tariffa massima di servizio €
PORTO COMMERCIALE	31,50	31,50
PRIMA ZONA E SECONDA ZONA	68,00	68,00
FUORI DIGA	126,00	126,00
Per il trasbordo delle persone strettamente funzionale alle operazioni di bunkeraggio effettuate nel porto da navi che vi facciano scalo tecnico esclusivamente a tal fine a viaggio e senza ulteriori maggiorazioni per notturno e festivo	55,00	55,00
Trasporto delle merci		
qualunque sia il numero di colli non eccedenti singolarmente la tonnellata, la tariffa di servizio va integrata, per ogni tonnellata o frazione con:	104,50	104,50
la tariffa di cui sopra va ulteriormente integrata per ogni tonnellata o frazione per ciascun collo superiore alla tonnellata con:	214,00	214,00

Alle medesime navi, le tariffe di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasporto del personale che a vario titolo opera all'interno del porto, fermo restando il fatto che tale trasporto non può effettuarsi contestualmente a quello dell'equipaggio libero dai turni di guardia.

Art. 2

Per ciascuna delle seguenti operazioni straordinarie o extra battellaggio sono stabilite le seguenti tariffe:

- per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina si applica la tariffa di servizio per ogni ora o frazione.
- per prestazioni rese alla 1° e 2° zona con mezzo nautico di velocità superiore ai 14 nodi: € 24,50 in aggiunta alla tariffa di servizio di cui all'art.1.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 3

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 4

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 24 maggio, Santo Patrono di Augusta;
 7. il 2 giugno festa della Repubblica;
 8. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 9. il 1 novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 5

Qualora una operazione di battellaggio richiesta venga successivamente annullata, compete comunque ai barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.4.

Art. 6

La richiesta dei servizi deve pervenire alla sede operativa del Gruppo barcaioli per iscritto da parte delle Agenzie Marittime le quali, per ogni nave, devono indicare il soggetto obbligato al pagamento a cui verranno intestate le fatture del Gruppo per i servizi resi.

Art. 7

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 8

L' Ordinanza n. 06/11 del 21 gennaio 2011 è abrogata.

Art. 9

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

AUGUSTA, li 28/02/2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Raffaele MACAUDA

